

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, COSTA, FIRRARELLO,
CIRAMI, PORCARI, MINARDO, CIMMINO, NAVA, FOLLONI
e LOIERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 1998

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 ottobre 1997, n. 412, in materia di individuazione delle
attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati
per le quali l’attività di vigilanza può essere esercitata dagli
ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412, individua nei lavori concernenti le costruzioni edili e di genio civile, nei lavori in sotterraneo e in galleria, mediante cassoni in area compressa e subacquei «le attività comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro può essere esercitata anche dai servizi di ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro».

Già da una prima lettura della norma in questione appare che l'attività di vigilanza estesa alla competenza statale è del tutto secondaria, residuale e facoltativa.

Infatti, tale è il senso ed il significato letterale della locuzione «può essere esercitata anche dai servizi di ispezione del lavoro».

Ciò, però, è del tutto in contraddizione con le considerazioni preliminari (riportate nello stesso testo normativo) che hanno indotto il legislatore ad emanare la norma e che il medesimo legislatore individua nella «peculiarità delle condizioni di lavoro, nell'incidenza infortunistica, in termini di frequenza e di gravità e delle conseguenze, desumibile dai dati statistici, nonché nella frequenza dei rapporti di lavoro irregolari che possono influire negativamente sulle condizioni di sicurezza nel settore delle costruzioni edili e di genio civile, dei lavori in sotterraneo e in galleria, mediante cassoni in aria compressa e subacquei».

Infatti, se il legislatore ha individuato, così come in effetti ha individuato, quelle lavorazioni che, per natura del processo produttivo, modalità di svolgimento, apparecchiature, sistema produttivo, e simili, fanno permanere una rilevante area di ri-

schio da tutelare, in questo caso, in modo particolare con la vigilanza anche di un organo statale con ampie competenze in materia di lavoro, quale, appunto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, appare illogico e contraddittorio, poi, che tale attività possa essere addirittura discrezionale.

Si consideri, poi, che i servizi di ispezione del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale hanno competenza generale per quanto riguarda la vigilanza per la tutela del lavoro sotto gli aspetti contrattuali, assicurativi ed assistenziali e, quindi, hanno specifica competenza ad intervenire sui luoghi di lavoro per controllare tutti quei fattori che incidono in modo rilevante, anche se indiretto, sulla sicurezza dei lavoratori. Tali fattori, nelle costruzioni, sono l'impiego di minori, l'appalto di manodopera, i ritmi di lavoro, i subappalti a ditte non perfettamente ed efficientemente organizzate. Ed ancora, si osserva che una efficace vigilanza sulla sicurezza non dovrebbe eludere, nello specifico settore delle costruzioni, la verifica della normativa antimafia, sempre di competenza dei servizi di ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro.

Poichè tutta l'attività di vigilanza amministrativa sopra indicata è preclusa alle aziende sanitarie locali dovrebbero essere proprio i servizi di ispezione del lavoro a dover esercitare la vigilanza sulla sicurezza nei cantieri, se non in via esclusiva, come per altre particolari materie (radioprotezioni e altro) quanto meno in via primaria e, comunque, non secondaria o facoltativa).

Pertanto l'articolo 1, comma 1, dovrebbe essere riscritto sostituendo le parole «può essere esercitata anche dai servizi di ispezione del lavoro delle direzioni provinciali

del lavoro» con le parole «è esercitata dai servizi di ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro e dalle aziende sanitarie locali».

Lo stesso articolo 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 412 del 1997 prevede, poi, al comma 2 che «La vigilanza di cui al comma 1 è esercitata previa informazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e secondo programmi concordati periodicamente anche al fine di evitare sovrapposizioni di interventi».

Tale norma, oltre a subordinare l'attività di vigilanza statale alla preventiva informazione all'organo territoriale locale, determina difficoltà operative rilevanti ove si con-

sideri l'ipotesi che un funzionario ispettore del lavoro appartenente al servizio ispezione del lavoro possa trovarsi ad operare in un cantiere edile per la vigilanza sulle norme generali riguardanti la legislazione sociale (competenza esclusiva) e possa rilevare marcate, rilevanti violazioni alle norme antinfortunistiche. Stante a quanto espressamente previsto dalla norma parrebbe che tale organo di vigilanza (ispettore) non potrebbe intervenire con l'immediatezza richiesta dal caso in quanto tale tipo di vigilanza non sarebbe incluso nella preventiva informazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente e nella preventiva concordata programmazione dell'intervento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412, è sostituito dal seguente:

«2. La vigilanza di cui al comma 1 è esercitata dai servizi di ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro e dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale competente per territorio secondo programmi concordati periodicamente al fine di evitare sovrapposizione di interventi».